

Roma 7 gennaio 2015/LS

Nota informativa

Riforma titolo V della Costituzione

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (in vigore)
"Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"

Il vigente articolo 117, terzo comma, della Costituzione include la « promozione e organizzazione di attività culturali » tra le materie di legislazione concorrente: nell'assetto attuale lo Stato può emanare i « principi fondamentali » concernenti i due contenuti indicati (promozione e organizzazione), spettando poi alle regioni la disciplina di dettaglio sugli stessi.

La Corte Costituzionale ha chiarito che le attività culturali riguardano tutte le attività riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura e, dunque, anche le attività di sostegno degli spettacoli (sentenza n. 255 del 2004) e quelle di sostegno delle attività cinematografiche (sentenza n. 285 del 2005).

La operatività concreta dei principi sanciti dalla sentenza della Corte si articola attualmente nella predisposizione di atti da parte del MIBACT)che, in relazione ai contenuti, vengono inviati alla Conferenza Unificata per il “ parere” o “ l'intesa”.

Legge 7 aprile 2014, n. 56 (in vigore)
Disposizioni sulle città' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

Province

La legge di riordino delle funzioni delle province (e non di abrogazione delle medesime) riconosce le seguenti funzioni alla provincia, ente di secondo grado: tutela dell'ambiente, edilizia scolastica per gli istituti superiori, strade, assistenza tecnica ai comuni, devolvendo tutte le altre competenze, ma senza le risorse connesse, alle regioni.

Le regioni con proprie leggi dovranno dire dove verranno allocati il personale delle province le altre funzioni esercitate dalle province prima della legge Del Rio, quindi anche in materia di attività culturale e dello spettacolo. Il conferimento potrà avvenire in direzione delle stesse regioni o dei comuni del territorio, o delle province enti di secondo grado.

Prima della riforma le entrate delle province erano i trasferimenti statali, quelli delle regioni per l'esercizio di funzioni riconosciute da leggi regionali ed i proventi IPT e RCA auto.

Lo stato ha abrogato tutti i trasferimenti, e così le regioni in attesa della definizione di un quadro organico di competenze.

La situazione attuale è di estrema confusione. In quanto le regioni dovevano approvare la propria legge entro il 31 dicembre del 2014, termine non rispettato

La legge in questione ha originato problemi non secondari per tutte le istituzioni culturali dello spettacolo costituite in autonomi soggetti giuridici da Regioni e sistema delle Autonomie locali, istituzioni che alimentano ed innervano il tessuto culturale e sociale dei territori contribuendo alla qualità della loro vita.

le leggi regionali sopra richiamate dovranno riallocare il personale delle province e le altre funzioni da queste esercitate prima della legge n. 56/2014, quindi anche in materia di attività culturale e dello spettacolo, con il conferimento che potrà avvenire in direzione delle stesse regioni o dei comuni del territorio, o delle città metropolitane o delle province stesse come enti di secondo grado

Il trasferimento di competenze senza trasferimento di risorse, in presenza dei tagli ai rispettivi bilanci, potrebbe ridurre ulteriormente l'attenzione delle Regioni nei confronti delle istituzioni culturali dello spettacolo nel territorio, ipotesi preoccupante di per sé, e particolarmente nella fase di avvio del riordino del sistema dello spettacolo dal vivo definito con il decreto del MIBACT del 1 luglio 2014.

La situazione delle leggi regionali sulla materia è ad oggi la seguente

Le **Regioni Abruzzo, Piemonte e Veneto** per ora non riallocano funzioni presso altri livelli di governo. Hanno presentato disegni di legge regionale in cui si sancisce che fino all'adozione di leggi regionali di riordino sono confermate alle nuove province le funzioni già conferite alle province dalla normativa regionale vigente.

Il Lazio ha presentato un ddl in cui si riordinano le seguenti funzioni delle Province:

sport: soppresse

commercio: comuni

turismo: comuni/Regione

agricoltura: Regione/province

Form.Prof.: Regione/C.M.

cultura: Regione/CM

La Liguria ha presentato un ddl in cui si riordinano le seguenti funzioni delle Province:

difesa del suolo: Regione

Turismo: Regione

Form.Prof.: Regione

Caccia e Pesca: Regione

Cultura: Regione/Comuni

controlli in zone sismiche: Comuni

La Lombardia ha presentato un ddl in cui si riordinano le seguenti funzioni delle Province:

Agricoltura, foreste, caccia e pesca: Regione

Città metropolitane

La città metropolitana è un ente locale previsto per la prima volta dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 sulla riforma dell'ordinamento degli Enti locali. All'interno di questa norma si delineavano due livelli di amministrazione locale, la città metropolitana e i comuni, e si individuavano come organi della città metropolitana il consiglio, la giunta e il sindaco metropolitano.

La costituzione delle città metropolitane è rimasta sulla carta fino alla richiamata legge 7 aprile 2014, n.56 che prevede l'istituzione di 10 città metropolitane, identificando la loro delimitazione territoriale con quella della relativa provincia.

Le Città metropolitane sono: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, con Roma Capitale che ha una disciplina speciale. Per il riconoscimento di Reggio Calabria si attenderà la scadenza degli organi provinciali nel 2016.

Per le regioni a statuto speciale sulla base delle previsioni delle rispettive leggi regionali potranno definirsi città metropolitane Cagliari, Catania, Messina, Palermo, mentre per il Friuli Venezia Giulia una legge regionale demanda ai comuni capoluogo un potere di iniziativa per il riconoscimento.

Le città metropolitane hanno come finalità istituzionali generali:

- cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano;
- promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana;

- cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee.

Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima cui è subentrato dal 1° gennaio 2015 esercitandone le funzioni e succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi. Gli organi della città metropolitana sono il sindaco, il consiglio, la conferenza. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.

Unione di comuni

Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese.

L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni.

Disegno di legge costituzionale n. 2613-A “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione“

Licenziato in prima deliberazione dal Senato è all'esame della Camera: per la definitiva approvazione sono necessari altri tre passaggi parlamentari con maggioranze diversificate. (per i contenuti v. testo circolare n.3)

Disegno di legge per la riduzione del numero delle Regioni

La materia ha avuto un precedente con la presentazione di uno studio del 1992 della fondazione Agnelli che prevede 12 regioni in rapporto all'esigenza di ridurre l'area della non autosufficienza finanziaria ed alla necessità di eliminare le realtà regionali di più minute dimensioni in una prospettiva di potenziamento delle funzioni ad esse assegnate.

Il criterio adottato fa scomparire le otto regioni che all'epoca registravano meno di un milione e mezzo di abitanti (Marche, Abruzzi, Friuli, Trentino, Umbria, Basilicata, Molise, Valle d'Aosta, in ordine decrescente di grandezza), e la Liguria, che sta al di sopra di questo livello, ma, secondo lo studio, presentava gravi problemi.

Lo studio concludeva dicendo che una nuova Italia, articolata in mesoregioni che potrebbero essere quelle previste (od altre: ipotesi di 5 macro regioni) "sembra comunque un organismo statale più adatto ad affrontare le competizioni di fine secolo".

Da sottolineare il contesto al momento della presentazione dello Studio, in piena tangentiopoli, in un contesto che portò all'effettuazione di 17 referendum, tra cui quello abrogativo del Ministero del turismo e dello spettacolo. con la spinta politica della Lega nord per il federalismo istituzionale per conferire maggiore autonomia alle regioni ed al sistema delle autonomie locali "asciugando" competenze e risorse del centralismo "corrotto".

La presentazione di oggi dei disegni di legge sembra corrispondere all'ipotesi opposta. Dopo l'entrata in vigore del controllo della Corte dei Conti sui bilanci regionali, la consolidata necessità di revisione della spesa pubblica e gli scandali per l'utilizzazione delle risorse regionali con numerose inchieste da parte della magistratura, sembra delinearsi uno scivolamento verso un moderno e flessibile neo centralismo di competenze e di connessi impegni di spesa: la previsione dell'abrogazione delle materie di legislazione concorrente con il ddl costituzionale n. 2613-A e la possibilità per lo stato di esercitare primazia legislativa in ragione dei principi fondamentali del titolo 1 della Costituzione sembrano concretare indicazioni in tal senso.

Se nell'attuale progetto di riforma della Costituzione, con la modifica del titolo V si va concretando un'ipotesi di ridurre i poteri delle Regioni, una proposta di legge costituzionale dei parlamentari PD Roberto Morassut alla Camera e Raffaele Ranucci al Senato prevede la riduzione, fino a dimezzarlo, dell'attuale numero delle regioni. Qualche opinionista ritiene che, se ne matureranno le condizioni politiche e tecniche questa proposta potrebbe essere discussa nel testo di riforma della Costituzione che entro gennaio dovrebbe essere votato dall'Aula della Camera.

La proposta prevede di risegnare l'istituzione regionale nei seguenti termini: la **Regione Alpina** costituita da Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. La **Lombardia** resterebbe con i suoi 9 milioni di abitanti. Il **Triveneto** comprenderebbe Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige con regole particolari per la provincia di Bolzano; all'**Emilia Romagna** verrebbe annesso il territorio della provincia di Pesaro.

La **Regione Appenninica** sarebbe composta da Toscana, Umbria e provincia di Viterbo; la **Regione Adriatica** comprenderebbe Marche e Abruzzo e le province di Rieti e Campobasso.

La **Regione Tirrenica** includerebbe l'attuale Campania e le province di Frosinone e Latina; la **Regione Levante** sarebbe composta dalla Puglia, unita alle province di Isernia e Matera; la **regione Ponente** sarebbe composta da Calabria e provincia di Potenza.

Completano il quadro della proposta le **regioni Sicilia e Sardegna** e il **Distretto-Regione di Roma Capitale per quest'ultimo** con forte semplificazione amministrativa, attribuendo ad un solo Consiglio tutto il potere amministrativo attualmente esercitato da Comune, Municipi, Regione e Città Metropolitana.

Queste le motivazioni addette dai presentatori del ddl costituzionale

«Dopo 45 anni dalla nascita delle regioni – hanno spiegato in una nota congiunta Morassut e Ranucci – pensiamo che in Italia sia arrivato il momento di discutere concretamente di una riforma del regionalismo. Oggi ci troviamo in una fase in cui stiamo riorganizzando lo stato, le massime istituzioni, e le basi fondamentali della nostra Costituzione; parliamo poi di riforma della legge elettorale e discutiamo di spending review, cioè di riduzione delle spese. Allora, in questo quadro, il tema delle regioni diventa fondamentale».

*«Le Regioni – concludono – sono nate negli anni '70 per cercare di dare rappresentanza alle diverse identità italiane. Ma se in una prima fase hanno fatto bene e hanno aiutato la crescita del Paese, in un secondo momento **sono diventate protagoniste di fenomeni non positivi della vita pubblica**. 15 sono finite sotto inchiesta, 494 sono stati i consiglieri coinvolti, quasi 60 milioni di euro – tutti soldi pubblici – la cifra sulla quale i magistrati stanno ancora indagando. È per questo che ora bisogna cambiare».*

L. S.